



BANFI S.R.L.

CODICE ETICO



Premessa

“Banfi” a Montalcino costituisce da diversi anni un fondamentale punto di riferimento per chiunque al mondo si occupi di produzione vitivinicola.

Definita a suo tempo come il “più grande progetto che sia mai stato realizzato nella produzione dei vini di qualità”, nasce nell’ormai lontano 1978, grazie al sodalizio tra i fratelli italo-americani John e Harry Mariani – titolari della più importante società di importatori di vini statunitense – e il Cavaliere Ezio Rivella, enologo tra i più affermati nel mondo ed esperto viticoltore.

Tra le prime aziende agricole ad ispirarsi al concetto di Qualità Totale e, quindi, alla ideale ricerca di una massima soddisfazione del consumatore, Banfi S.r.l. opera in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 sin dal 2001. Inoltre, il sempre crescente interesse per la tutela dell’ambiente e per il rispetto del territorio, unito al costante rispetto delle prescrizioni legislative in materia, hanno fatto sì che Banfi S.r.l. ottenesse la Certificazione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 e la Certificazione del Sistema di Responsabilità Sociale secondo la norma SA 8000.

La Società deve il crescente successo ad un percorso produttivo che, partendo dalla continua sperimentazione di nuovi cloni selezionati, passando attraverso una estrema cura dei vigneti, una crescente professionalità delle risorse umane e una qualificata tecnologia di vinificazione, ha consentito di realizzare quell’ideale mix tra antica tradizione enologica e moderna tecnologia produttiva che rendono questa realtà aziendale un’esperienza umana e imprenditoriale difficilmente ripetibile.

Razionalità progettuale, qualità della realizzazione, organizzazione e filosofia qualitativa della produzione sono le caratteristiche peculiari della Banfi S.r.l.

Il presente Codice Etico contiene i principi che hanno ispirato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del d.lgs. 231/2001, di cui la Società ha deciso di fornirsi.

Nelle pagine che seguono saranno illustrate – seppur sintetizzate – quelle che da sempre abbiamo considerato le linee guida societarie, ossia tutti quei valori nei quali ci riconosciamo e per i quali siamo conosciuti.

La redazione di questo Codice Etico rappresenta, pertanto, la giusta occasione per riaffermarli e condividerli con tutti coloro che ogni giorno si relazionano con noi. Siamo infatti convinti che una grande azienda, per guardare con fiducia al suo futuro, debba costantemente volgere lo sguardo alla sua storia, al suo legame con il territorio e alle donne e agli uomini che con il loro lavoro hanno contribuito al suo successo: questo capitale di professionalità, passione e lealtà deve rappresentare il nostro principale punto di forza e la competenza indispensabile per la nostra crescita futura.



Ambito di applicazione

Il Codice Etico ha valore vincolante per i comportamenti di tutti i lavoratori che operano all'interno dell'azienda, ovvero che entrano in rapporto con questa: il raggio operativo delle previsioni del suddetto Codice, pertanto, si estenderà nei confronti di tutti i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, i partner in relazioni d'affari, i consulenti e, in generale, quanti cooperano con la Banfi S.r.l. o forniscono alla stessa beni o servizi.

Non solo, la stessa componente manageriale della Società è tenuta a rispettare i principi del presente Codice nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti utili ad accrescere i valori patrimoniali e gestionali ed il *know how* della Società nonché il benessere dei dipendenti.

Il presente Codice, infine, ha validità sia in Italia che all'estero, pur trovando ragionevole applicazione alle diverse realtà culturali, politiche, sociali, economiche e commerciali dei vari Paesi in cui la Banfi S.r.l. si trovi ad operare.

Comportamenti non etici

Sono considerati non etici quei comportamenti posti in essere da chiunque, che sia soggetto singolo od organizzazione, per conto della Banfi S.r.l., che si configurino quale violazione delle regole della civile convivenza e dei corretti rapporti sociali e commerciali, così come previsti e disciplinati da leggi e regolamenti vigenti.

L'assunzione di comportamenti non etici compromette i rapporti tra la Società e i soggetti in posizione apicale, tra la Società e i propri dipendenti e collaboratori, alla stessa stregua di come compromette i rapporti tra la Società e i propri interlocutori commerciali, imprenditoriali e finanziari, sia pubblici che privati.

La struttura del Codice

Il Codice è costituito da tre sezioni distinte:

- I. **Principi generali**, che definiscono i principali valori di riferimento cui deve attenersi la Banfi S.r.l. nell'esercizio delle proprie attività;
- II. **Regole di comportamento** alle quali devono necessariamente attenersi sia la Società nel suo complesso, che tutti gli altri soggetti che rientrano nel novero dei destinatari della presente disciplina, con lo scopo precipuo di prevenire qualsivoglia rischio di comportamento non etici;
- III. **Modalità di attuazione del codice.**



PRINCIPI GENERALI

Rispetto delle norme

Nell'ambito delle attività a ciascuno demandate, i soggetti apicali, i soggetti sottoposti, i collaboratori ed i consulenti della Banfi S.r.l. sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il presente Codice e i regolamenti interni e, ove esistenti, le norme di deontologia professionale. In nessun caso il perseguimento degli interessi di Banfi S.r.l. può giustificare una condotta in violazione delle suddette norme.

Principio di Onestà

Gli Amministratori, i Dirigenti, i Soci e tutti i lavoratori della Banfi S.r.l. orientano il proprio operato al senso di responsabilità e onestà, astenendosi dal perseguire l'utile personale o aziendale a scapito del rispetto delle leggi vigenti e di quanto previsto dal Codice Etico.

Principio di Trasparenza

Nel rapporto con i diversi portatori di interesse e nella rendicontazione dell'impatto economico, sociale ed ambientale della propria attività, la Società assicura informazioni trasparenti, complete e comprensibili in modo tale che ciascuno possa assumere decisioni autonome e consapevoli e verificare la coerenza tra obiettivi dichiarati e risultati conseguiti. Allo stesso modo, tutti coloro che operano all'interno della Società o intrattengono con questa rapporti di lavoro sono chiamati ad adottare comportamenti ispirati a trasparenza.

Principio di Riservatezza

La Banfi S.r.l. assicura il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni in proprio possesso riguardanti soci, lavoratori, fornitori e consumatori. Eventuali informazioni potranno essere fornite solo ed esclusivamente nel pieno rispetto della legge o sulla base di specifici accordi tra le parti. Allo stesso modo, i soci, i dirigenti, i lavoratori sono tenuti a rispettare la riservatezza delle informazioni che fanno parte del patrimonio della Società.

Principio di Concorrenza leale

Nei rapporti con le imprese concorrenti, la Banfi S.r.l. impronta i propri comportamenti a principi di lealtà e correttezza, astenendosi da comportamenti collusivi, nella convinzione che una concorrenza corretta e leale migliora il funzionamento del mercato e produce vantaggi per i consumatori e per tutti i cittadini.

Principio di Integrità

La Società si impegna ad operare per proteggere e valorizzare le persone che, a vario titolo,



contribuiscono al perseguimento della sua missione, tutelandone la dignità e l'integrità fisica e morale.

Correttezza nei rapporti con i dipendenti

Nell'ambito dei rapporti gerarchici, la Banfi S.r.l. garantisce che l'esercizio del principio di autorità non sia lesivo della dignità, della professionalità e della autonomia del dipendente. La Società opera le proprie scelte organizzative salvaguardando il valore professionale dei dipendenti.

Principio di Correttezza e Completezza nella formulazione dei contratti

La Banfi S.r.l. ispira la formulazione di qualsiasi contratto ai principi di massima trasparenza, completezza e correttezza, cercando di prevedere, per quanto possibile, le varie contingenze che potrebbero influire sulle relazioni al sorgere di eventi imprevisti. Ove si rendesse comunque necessaria una rinegoziazione del contratto, la Società non sfrutterà, a proprio vantaggio, eventuali situazioni di debolezza informativa dei propri interlocutori. Al contrario, si adopererà affinché nessuna delle parti veda peggiorare le proprie eque aspettative iniziali.

Controllo interno

La Banfi S.r.l. promuove e richiede, ad ogni livello, il pieno rispetto dei processi di controllo interno, quale strumento per il miglioramento dell'efficienza aziendale e per l'osservanza della normativa vigente e dei principi di cui al presente Codice. Nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di ciascuna funzione, la Società è responsabile del corretto funzionamento del sistema di controllo interno, a tal fine fornendo ogni necessaria assistenza e cooperando alla realizzazione di un sistema efficace ed efficiente. Per controllo interno si intende l'insieme di tutti i processi e strumenti adottati dalla Banfi S.r.l. allo scopo di indirizzare, gestire e verificare le attività aziendali, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi. La Banfi S.r.l., inoltre, assicura ai soci, agli altri organi sociali titolari di potestà di controllo – come l'*Internal Audit* e l'*Organismo di Vigilanza* – e ai soggetti esterni incaricati della revisione contabile, il libero accesso ai dati, alla documentazione e a qualsiasi informazione utile allo svolgimento della propria attività.

Riciclaggio

La Banfi S.r.l. esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, a tal fine impegnandosi a rifiutare l'instaurazione di rapporti d'affari con soggetti di sospetta o non provata integrità morale.

Tutela dell'ambiente

Tutte le attività poste in essere dalla Banfi S.r.l. sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale. La Società si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri dipendenti,



collaboratori e fornitori una cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di ciascuno.

Tutela dei segni di riconoscimento e della privativa altrui

Tutte le attività poste in essere dalla Banfi S.r.l. sono gestite nel rispetto della normativa vigente, nazionale e sovranazionale, in materia di tutela dei marchi e di altri segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. La società si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri dipendenti, collaboratori e fornitori una cultura della tutela dei marchi e di altri segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni altrui, vietando, perseguendo e condannando ogni forma di contraffazione, alterazione e utilizzo indebito dei medesimi.



NORME DI COMPORTAMENTO

Per garantire la massima trasparenza si stabiliscono criteri e si definiscono regolamenti che:

- consentano una ampia informazione sulla attività degli amministratori e dei dirigenti;
- precisino e rendano trasparenti l'assunzione - da parte di chi ha funzioni di governo - di cariche associative, economiche e imprenditoriali;
- precisino e rendano chiare, motivandole, le deleghe che concedono agli amministratori e ai dirigenti per l'uso delle risorse;
- rendano trasparenti le procedure riguardanti la remunerazione e i percorsi di carriera dei dirigenti e i processi di ricambio;
- evitino, nel rispetto del principio di onestà, il determinarsi di situazioni di conflitto di interesse a scapito della Società.

1. Norme di comportamento verso i consumatori

La Banfi S.r.l. finalizza la propria attività ai bisogni del consumatore e orienta la propria organizzazione verso il miglioramento continuo delle prestazioni. Per la Banfi S.r.l. la sicurezza, la salubrità, il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente sono elementi costitutivi della qualità dei prodotti e dei servizi.

Nel rispetto del principio di trasparenza, la Banfi S.r.l. si impegna ad informare il consumatore in modo completo e tempestivo sulle caratteristiche e sui prezzi dei propri prodotti, attraverso messaggi e comunicazioni non ingannevoli, corretti e rispettosi dei diritti delle persone, in particolare dei minori.

Nel rispetto del principio di riservatezza, la Società garantisce che eventuali informazioni in suo possesso concernenti i consumatori saranno gestite ed utilizzate nel pieno rispetto dei diritti delle persone e della legge.

2. Norme di comportamento verso i lavoratori

In ottemperanza al principio di imparzialità, la Banfi S.r.l. adotta criteri per la selezione e per gli avanzamenti di carriera dei lavoratori tali da escludere discriminazioni in base al sesso, alla razza, al credo religioso o politico e ogni forma di favoritismo. La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, rispetto alle esigenze aziendali, sempre, comunque, nel pieno rispetto del principio di pari opportunità.

Si impegna nella formazione e valorizzazione dei propri lavoratori attraverso la predisposizione di programmi di aggiornamento che ne accrescano le specifiche professionalità e che tendano a mantenerle nel tempo. Dedicare particolare attenzione alla formazione ai valori di correttezza e onestà, anche attraverso la diffusione del Codice Etico.



La Società si impegna a stabilire, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, misure che tutelino l'integrità fisica e morale dei lavoratori, contrastando pratiche che violino la loro dignità.

Il personale, inoltre, è assunto con formale contratto di lavoro, nei modi previsti dalla normativa civilistica e dalla contrattazione collettiva vigente. Non è consentita alcuna posizione di lavoro irregolare o di "lavoro nero". Al momento della costituzione del rapporto di lavoro, ogni dipendente riceve adeguate informazioni, relative ai contenuti normativi e retributivi dell'instaurando rapporto, di modo tale che l'accettazione dell'incarico sia basata sull'effettiva conoscenza dello stesso.

La Banfi S.r.l. si impegna a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché la loro privacy, nel pieno rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati personali", D.lgs. 196/2003.

Banfi S.r.l. si impegna a tutelare l'integrità morale dei dipendenti e dei collaboratori e ad assicurare il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento vessatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze. Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti che possano turbare la persona. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento anche verbale, a connotazione sessuale, che arrechi offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce ovvero sia suscettibile di creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile od umiliante nei suoi confronti. In particolare rientrano nella tipologia della molestia sessuale comportamenti quali:

- richieste esplicite o implicite di prestazioni sessuali o attenzioni a sfondo sessuale non gradite e ritenute offensive per chi ne è oggetto;
- minacce, discriminazioni e ricatti, subiti per aver respinto comportamenti a sfondo sessuale, che incidono direttamente o indirettamente sulla costituzione, svolgimento od estinzione del rapporto di lavoro;
- contatti fisici fastidiosi e indesiderati;
- apprezzamenti verbali offensivi sul corpo e sulla sessualità;
- gesti o ammiccamenti sconvenienti e provocatori a sfondo sessuale;
- esposizione nei luoghi di lavoro di materiale pornografico;
- scritti ed espressioni verbali sulla presunta inferiorità della persona, in quanto appartenente a un determinato sesso, o denigratori in ragione della diversità di espressione della sessualità.

Ciascun dipendente e ciascun collaboratore è tenuto a evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie attività. Nel caso in cui si manifesti un conflitto di interesse, ciascun dipendente e ciascun collaboratore è tenuto a darne comunicazione al responsabile dell'ufficio e/o dell'unità organizzativa alle cui dipendenze opera, se lavoratore dipendente,



ovvero con cui collabora, se collaboratore, o, sempre se dipendente, al diretto superiore gerarchico, che provvederà ad informare, ove necessario, il preposto al controllo interno.

3. Norme di comportamento verso i fornitori

La Banfi S.r.l. si impegna ad instaurare con i propri fornitori relazioni di partnership, al fine di realizzare il miglior soddisfacimento della domanda dei consumatori.

La Società seleziona i propri fornitori sulla base di criteri oggettivi, assicurando un trattamento equo a tutti coloro che partecipano alle trattative. La scelta viene effettuata al fine di conseguire il massimo vantaggio competitivo, sempre, però, nella garanzia del principio non discriminatorio. La Banfi S.r.l. esige dai propri fornitori il pieno rispetto delle normative sul lavoro, dei diritti umani, della salvaguardia dell'ambiente.

Sulla base del principio di imparzialità, la Società e i propri amministratori e dirigenti, così come anche i collaboratori e consulenti non offriranno e non accetteranno regali eccedenti le normali pratiche di cortesia, o che possano apparire rivolti a ottenere condizioni e trattamenti di favore.

Nel rispetto del principio di trasparenza, la Banfi S.r.l. informa i fornitori in modo completo, corretto, veritiero e tempestivo sulle caratteristiche della propria attività e sulla natura dell'impresa. La società si impegna ad effettuare pagamenti regolari, a definirne preventivamente forme e tempi e a comunicarli ai fornitori.

In fase di definizione dei Contratti la Banfi S.r.l. e i suoi fornitori forniscono tutte le informazioni che mettano entrambi i soggetti nelle condizioni di eseguire correttamente gli impegni assunti, evitando ogni fraintendimento.

Nel rispetto del principio di riservatezza, la Banfi S.r.l. si impegna a non trasmettere all'esterno informazioni sui fornitori che abbiano natura riservata e strategica, e chiede reciprocità di comportamento.

Nelle zone a rischio di infiltrazione mafiosa, infine, la Società si preoccupa di richiedere ai propri fornitori apposita “certificazione antimafia”.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE



Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, la Banfi S.r.l. adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire, scoprire e denunciare tempestivamente comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca nell'interesse della Società o si rapporti con essa ovvero ad eliminare le relative situazioni di rischio.

In particolare, spetta al Presidente, Vice Presidente ovvero a ciascun responsabile di funzione operante presso la sede legale e lo stabilimento della Banfi S.r.l. rilevare eventuali violazioni del presente Codice da parte dei dipendenti che operano nel proprio ufficio o presso lo stabilimento ovvero da parte di coloro che collaborano professionalmente, in assenza di rapporti di subordinazione, con il proprio ufficio o con la sede operativa.

Eventuali violazioni al presente Codice poste in essere dai membri del Consiglio di Amministrazione devono essere rilevate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso in cui quest'ultimo sia l'autore della violazione, da altro membro del Consiglio di Amministrazione.

1. Verifica violazioni

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni alla Società, sono tenuti a segnalare per iscritto le eventuali inosservanze al presente Codice, mediante lettera o e-mail indirizzata all'Organismo di Vigilanza.

La Banfi S.r.l. si impegna a tutelare gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui gli stessi possano andare incontro, e a mantenerne riservata l'identità, salvo specifici obblighi di legge.

L'Organismo di Vigilanza può effettuare verifiche di propria iniziativa per accertare il rispetto del presente Codice; inoltre, una propria istruttoria in ordine alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ovvero a qualunque circostanza dovesse rilevare in merito a violazioni del presente Codice. L'Organismo ascolterà separatamente l'autore della segnalazione e il soggetto responsabile della pretesa violazione.

Le segnalazioni che risultino palesemente infondate sono soggette a sanzioni. Nel caso in cui il soggetto responsabile della violazione sia un dipendente di Banfi S.r.l., l'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione al soggetto interessato della violazione del presente Codice e delle controdeduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 e nel contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

A conclusione dell'istruttoria, ove ritenga accertata la violazione del presente Codice, l'OdV sottopone una propria relazione esplicativa all'organo deputato ad adottare le determinazioni conseguenti secondo quanto previsto dal Sistema disciplinare che costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, proponendo a quest'ultimo la sanzione da comminare.

2. Sanzioni



L'osservanza da parte dei dipendenti della Banfi S.r.l. delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104 c.c. La violazione delle norme del Codice da parte del personale dipendente costituisce inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge.

I componenti degli organi di amministrazione e degli organi di controllo della Banfi S.r.l., il Direttore Generale e tutti coloro i quali esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, nonché tutto il personale della Società, i quali violino le disposizioni del presente Codice sono sottoposti al Sistema disciplinare che costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.

Nei contratti con i consulenti ed i fornitori di beni e servizi, anche professionali, e con chiunque svolga a qualunque titolo attività nell'interesse della Società, la Banfi S.r.l. valuta, in considerazione della tipologia del rapporto, l'opportunità di inserire clausole che vincolino espressamente anche l'altro contraente al rispetto dei principi e delle regole contenute nel presente Codice e che, in caso di violazione delle predette prescrizioni, attribuiscono alla Banfi S.r.l. la facoltà di recedere dal contratto o di chiederne la risoluzione.

3. Vigenza del Codice

Il presente Codice troverà applicazione ai comportamenti assunti dai soggetti interessati successivamente alla sua adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banfi S.r.l.

A tal fine, successivamente alla sua adozione, il presente Codice sarà portato a conoscenza dei componenti degli organi sociali, dei dipendenti e dei collaboratori della Banfi S.r.l. e di tutti coloro i quali prestino servizio o effettuino attività in favore della società.

Copia del Codice sarà affissa in luogo accessibile a tutti i dipendenti e sarà portata a conoscenza dei fornitori di beni e servizi nonché di tutti coloro i quali intrattengono relazioni negoziali con la Società.

